

N. 1112/2026 VG

TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visto il ricorso depositato in data 04.06.2026 dalla

(p. iva _____), denominato “ricorso per la conferma delle misure protettive ex art. 19 ccii e per l'adozione di misure cautelari atipiche”, ove vengono formulate le seguenti conclusioni:

“RICORRE

all'Ill.mo Tribunale Ordinario della Spezia affinché, previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 19, comma 3, CCII, entro i termini di legge, Voglia:

- 1. confermare, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, le misure protettive richieste dalla Società nell'ambito della composizione negoziata, nei confronti dei creditori sociali interessati, con esclusione dei diritti di credito dei lavoratori;*
- 2. fissare la durata delle misure protettive in giorni 120, ovvero nella diversa durata ritenuta di giustizia, comunque nei limiti di legge;*
- 3. disporre che, per la durata delle misure, sia inibito ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ivi inclusi conti correnti, crediti commerciali, automezzi, mezzi d'opera, attrezzature e ogni altro bene funzionale alla continuità dei cantieri;*
- 4. disporre il divieto di acquisizione di diritti di prelazione non concordati con la Società;*
- 5. disporre che, nei limiti previsti dalla legge, non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;*

6. *disporre che i creditori e i contraenti non possano rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno della Società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza;*
7. *disporre che le iniziative già intraprese o minacciate dai creditori, incluse quelle riferibili alla riscossione dei carichi erariali e previdenziali, restino sospese o comunque inefficaci nei confronti del patrimonio aziendale, nei limiti consentiti dalla legge;*
8. *adottare, quale misura cautelare atipica strumentale al buon esito delle trattative e alla conservazione della continuità aziendale, ogni provvedimento di natura interinale, temporanea e strumentale al buon esito delle trattative, volto a preservare la continuità aziendale della Società e la sua capacità di proseguire i rapporti di appalto e subappalto, maturare e incassare i corrispettivi delle lavorazioni eseguite e acquisire nuove commesse;*
9. *in via principale, accertare in via cautelare, interinale e limitatamente alla durata delle misure protettive e cautelari confermate, che l'esposizione contributiva e previdenziale anteriore all'accesso alla composizione negoziata, in quanto oggetto del percorso di risanamento e delle trattative con i creditori pubblici, non operi, di per sé sola, quale causa automaticamente ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, ferma restando la verifica da parte degli enti competenti degli ulteriori presupposti di legge;*
10. *ove necessario, adottare analoga misura accertativa con riferimento alla posizione fiscale della Società e al rilascio delle certificazioni di regolarità fiscale rilevanti ai fini della prosecuzione dei rapporti di appalto e subappalto, inclusa, ove occorra, la certificazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, sempre limitatamente ai debiti anteriori oggetto del percorso di composizione negoziata e ferma la verifica amministrativa degli ulteriori presupposti*
11. *disporre, ove ritenuto opportuno, la comunicazione del provvedimento agli enti previdenziali, assicurativi e fiscali competenti, affinché ne tengano conto nell'esercizio delle*

rispettive attribuzioni in sede di rilascio del DURC o delle ulteriori certificazioni rilevanti per la prosecuzione dell'attività aziendale;

12. assumere ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e funzionale al buon esito della composizione negoziata”;

visto il provvedimento del Giudice in data 12.06.2026, con il quale è stato disposto quanto segue:

“A) Precisa che le misure protettive indicate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del ricorso introduttivo, consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della

o sui beni e sui diritti con i quali

esercita l'attività di impresa, nel divieto per i creditori

di acquisire nei confronti di

diritti di prelazione

non concordati con il debitore, nell'inibitoria alla pronuncia a carico di

delle sentenze di apertura della liquidazione giudiziale o di

accertamento dello stato di insolvenza (con l'ulteriore precisazione che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore

l) sono già operative

nelle more della decisione del Giudice circa la loro conferma o modifica con fissazione della relativa durata oppure circa la loro revoca.

B) Fissa l'udienza del 07.07.2026 ore 11:00 per la comparizione delle parti e dell'esperto nonché per la discussione del ricorso e la decisione circa la conferma o modifica con fissazione della relativa durata o circa la revoca delle misure protettive di cui al punto A), nonché la decisione circa la concessione e fissazione della durata delle misure cautelari richieste ai punti 8, 9, 10, 11, 12 del ricorso introduttivo.

C) Assegna a *termine sino al 19.06.2026 per la notifica del ricorso e del presente provvedimento nei confronti di tutti i creditori e degli enti preposti al rilascio delle dichiarazioni di regolarità contributiva richieste (tramite posta elettronica certificata od in mancanza tramite e-mail ordinaria, in ogni caso con onere per il ricorrente di depositare prima dell'udienza la documentazione inerente le notificazioni effettuate nonché elenco analitico dei creditori).*

D) Assegna a tutti i creditori ed agli enti preposti al rilascio delle dichiarazioni di regolarità contributiva *termine sino al 02.07.2026 per il deposito di memoria difensiva.*

E) Dispone che *richieda ai sensi dell'art. 19 co. 1 secondo e terzo periodo D.Lgs. 14/2019 la pubblicazione nel registro delle imprese, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019 (avvenuta in data 03.06.2026 con compimento del ventesimo giorno pertanto al 23.06.2026), del numero di ruolo generale del presente procedimento, con la precisazione che l'omissione dell'incombente comporterà l'inefficacia della misura protettiva di cui al punto A (in ogni caso con onere per il ricorrente di depositare prima dell'udienza la documentazione inerente la richiesta effettuata al registro delle imprese e l'eventuale pubblicazione della medesima richiesta sul registro delle imprese).*

F) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento all'ufficio del registro delle imprese, ai fini della sua pubblicazione da effettuarsi entro il giorno successivo alla sua trasmissione.

G) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al difensore costituito di *ed all'esperto dott.*

”
;

vista la nota di deposito di _____ in data 15.06.2026
con oggetto l'adempimento degli incombeni di notifica e pubblicità come previsti ai punti C)
ed E) del dispositivo del provvedimento in data 12.06.2026;

vista l'istanza in data 15.06.2026 di _____,
contenente le seguenti conclusioni:

*“Tutto ciò premesso, _____, come rappresentata e difesa,
chiede che l'Ill.mo Giudice voglia:*

- 1. anticipare l'udienza già fissata al 7 luglio 2026, quanto meno limitatamente alla trattazione delle misure cautelari atipiche inerenti il DURC e, ove occorra, le certificazioni di regolarità fiscale richieste ai punti 8-12 delle conclusioni del ricorso introduttivo;*
- 2. fissare, ove ritenuto necessario, termini abbreviati per il deposito di eventuali osservazioni o memorie da parte degli enti previdenziali, assicurativi e fiscali competenti e dei creditori interessati;*
- 3. in via subordinata, ove non sia possibile anticipare l'udienza, disporre una trattazione scritta anticipata della sola istanza cautelare relativa al DURC e alle certificazioni connesse, con assegnazione di breve termine agli enti competenti per eventuali difese;*
- 4. adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno per preservare l'effettività della tutela cautelare richiesta, la continuità aziendale e il buon esito della composizione negoziata”;*

visto il provvedimento del Giudice in data 19.06.2026, con cui è stato disposto quanto segue:

“A) Fissa l’udienza del 25.06.2026 ore 11:00 (in sostituzione dell’udienza del 07.07.2026 ore 11:00).

B) Assegna a _____ termine sino al 20.06.2026 per la notifica del ricorso e del presente provvedimento nei confronti di tutti i creditori e degli enti preposti al rilascio delle dichiarazioni di regolarità contributiva richieste (tramite posta elettronica certificata od

in mancanza tramite e-mail ordinaria, in ogni caso con onere per il ricorrente di depositare prima dell'udienza la documentazione inerente le notificazioni effettuate nonché elenco analitico dei creditori).

C) Assegna a tutti i creditori ed agli entri preposti al rilascio delle dichiarazioni di regolarità contributiva termine sino al 24.06.2026 per il deposito di memoria difensiva.

D) Conferma per il resto il provvedimento in data 12.06.2026

*E) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al difensore costituito di
ed all'esperto dott.*

’;

vista la nota di deposito di _____ in data 19.06.2026
con oggetto l'adempimento degli incombeni di notifica di cui al punto B) del dispositivo del
provvedimento in data 19.06.2026;

vista la comparsa di costituzione in data 24.06.2026 del creditore _____,
contenente le seguenti conclusioni:

“In via principale

*1. Prendere atto della quantificazione e della suddivisione del credito vantato da
_____ nei confronti di _____ pari a €
_____ per crediti anteriori e € _____ per crediti posteriori alla data del 03/06/2026,
per un totale di € _____ oltre interessi;*

*2. Rigettare le istanze avanzate da _____ e dunque,
specificatamente, che non siano concesse o che non siano confermate le misure di
protezione con riferimento ai diritti legittimamente vantati da _____ come da
narrativa, riconoscendo il diritto di essa di procedere ad ogni azione a tutela del credito
esistente;*

In via subordinata

3. Disporre che l'eventuale conferma delle misure protettive nei confronti di
riguardi unicamente la quota di crediti anteriori (€ _____), escludendo espressamente i
crediti posteriori (€ _____) sorti in pendenza di procedura, dei quali si chiede l'immediato
e regolare pagamento alla scadenza quale condizione essenziale per la prosecuzione dei
rapporti contrattuali pendenti;

In ogni caso

4. Subordinare la durata e l'efficacia delle misure protettive alla permanenza delle condizioni
di buona fede e al puntuale pagamento dei debiti correnti (posteriori), riservando alla
creditrice il diritto di promuovere istanza di revoca anticipata ex art. 19, comma 4 CCII in
caso di inadempimento;

In via di ulteriore subordine

5. Adottare ogni provvedimento opportuno per la tutela dei diritti creditorî della
_____ ivi compresa la limitazione delle misure protettive ai soli creditori
diversi da _____';

vista l'udienza del 25.06.2026 ove sono comparsi i difensori di _____ e
di _____ i quali hanno discusso la causa, ed il Giudice si è riservato;

osservato che il ricorso deve essere deciso come segue.

*Questo Giudice nel provvedimento in data 12.06.2026 ha evidenziato quanto segue rispetto
alle misure protettive indicate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle conclusioni del ricorso
introduttivo.

In base agli artt. 18, 19 e 20 D.Lgs. 14/2019, le misure protettive indicate ai punti 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 delle conclusioni del ricorso introduttivo, consistenti nel divieto per i creditori di
iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della

_____ o sui beni e sui diritti con i quali

esercita l'attività di impresa, nel divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione nei confronti di non concordati con il debitore, nell'inibitoria alla pronuncia a carico di

delle sentenze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza (con l'ulteriore precisazione che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore sono già operative nelle more della decisione circa la loro conferma o modifica con fissazione della durata e salva la revoca pronunciate dal Giudice (poiché l'istanza coincidente con il ricorso si riferisce espressamente alle medesime misure protettive, l'istanza risulta pubblicata in data 03.06.2026 con deposito del ricorso giudiziale in data 04.06.2026 ex art. 19 co. 1 e co. 3 sesto periodo D.Lgs. 14/2019 come da comunicazione sub documento n. 3 del ricorso introduttivo e correlata iscrizione a ruolo del presente procedimento, e l'udienza viene fissata con provvedimento pronunciato prima del decimo giorno decorrente dal 03.06.2026 ex art. 19 co. 3 primo e settimo periodo D.Lgs. 14/2019).

Questo Giudice con il presente provvedimento, in assenza di specifiche contestazioni dei creditori, deve confermare le misure protettive fissandone la durata nel termine di 120 giorni decorrente dal 03.06.2026 (compreso), e pertanto sino al 29.11.2026.

*Questo Giudice deve evidenziare quanto segue rispetto alle misure cautelari indicate ai punti 8, 9, 10, 11, 12 delle conclusioni del ricorso introduttivo.

**Occorre premettere quanto segue.

Il Durc viene definito dall'art. 6 DPR 207/2010 come l'attestazione della regolarità contributiva dell'impresa (costituita come impresa individuale oppure in forma societaria). verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito Inps), l'Istituto nazionale

assicurazione infortuni sul lavoro (di seguito Inail), e la Cassa Edile (rectius trattasi del documento attestante che l'impresa ha versato regolarmente tutti i tributi a titolo di contributi verso gli enti impositori e titolari del relativo credito ovvero l'Inps, l'Inail e la Cassa Edile, e non è pertanto debitore a tale titolo verso i medesimi enti).

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 24.10.2007 indica all'art. 2 quali sono gli enti che, a richiesta dei soggetti interessati, sono tenuti al rilascio del Durc (con riferimento alle imprese che non hanno debiti a titolo di tributi per contributi): l'Inps; l'Inail; tutti gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa convenzione con l'Inps e l'Inail; la Cassa Edile.

Il possesso del Durc in capo all'impresa (*rectius* l'esibizione del Durc da parte dell'impresa o la sua acquisizione d'ufficio da parte della Pubblica Amministrazione) è condizione necessaria per innumerevoli attività, come previsto dalla normativa speciale: la partecipazione alle procedure di appalto pubblico (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e pertanto lo svolgimento di opere in regime di appalto pubblico; lo svolgimento di lavori di edilizia privata soggetti a Dichiarazione di inizio attività (Dia) oppure a Segnalazione certificata di inizio attività (Scia); la fruizione di variegati benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione italiana; la fruizione di sovvenzioni previste dalla disciplina dell'Unione Europea. Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.01.2015 (di seguito DM 30.01.2015), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 dell'01.06.2015, contiene la normativa generale in materia di rilascio del Durc.

******Occorre osservare quanto segue.

*******L'art. 3 co. 2 lettera b) DM 30.01.2015 recita: "*Requisiti di regolarità. 1. La regolarità sussiste comunque in caso di: [...] b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative*".

La norma prevede, per l'ipotesi in cui l'impresa è debitrice di contributi il cui pagamento spontaneo è tuttavia sospeso in forza di disposizione di Legge, che la medesima impresa ha il diritto al rilascio del Durc qualora non abbia altri debiti contributivi rispetto a quelli per i quali opera la sospensione dei pagamenti (*rectius* la presenza di debiti contributivi rispetto ai quali opera la sospensione dei pagamenti non è ostativa al rilascio del Durc).

La norma rinviene la propria *ratio* nella circostanza che, qualora l'impresa non possa effettuare il pagamento dei contributi ricorrendo un'ipotesi legislativa di sospensione dei medesimi pagamenti, la stessa impresa non può subire effetti pregiudizievoli quali appunto quelli connessi al mancato rilascio del Durc (e quindi per ipotesi l'esclusione da procedure di appalto pubblico) per il mancato pagamento di contributi che la Legge non gli consente di corrispondere agli enti impositori

***La giurisprudenza di merito ha applicato nei termini che seguono l'art. 3 co. 2 lettera b) DM 30.01.2015 rispetto alle imprese che hanno depositato ricorso per concordato preventivo c.d. concordato preventivo in bianco ex art. 161 co. 6 RD 267/1942 (si segnala in particolare la pronuncia del Tribunale di La Spezia, ordinanza del 18.07.2022, estensore dott. Panico, su Ilcaso.it Sez. Giurisprudenza 27915 pubbl. 23.09.2022).

L'art. 168 RD 267/1942 in materia di concordato preventivo recita: *“Effetti della presentazione del ricorso (di concordato preventivo). 1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”* (l'art. 168 RD 267/1942, per le procedure di concordato preventivo prenotativo iscritte a ruolo dalla data del 15.07.2022 ex artt. 389 e 390 D.Lgs. 14/2019, è stata sostituito dal combinato disposto degli artt. 40, 44, 54 co. 2 e 4 D.Lgs. 14/2019 che prevedono i medesimi effetti correlati alla pubblicazione sul registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo tuttavia con la differenza che trattasi di effetti che non si producono

ex lege bensì che presuppongono necessariamente la presenza di specifica richiesta nel ricorso per concordato preventivo).

L'art. 168 RD 267/1942 è stata interpretato (e gli artt. 40, 44, 54 co. 2 e 4 D.Lgs. 14/2019 devono essere interpretati) nel senso che lo stesso contiene (gli stessi contengono) un divieto di pagamento (spontaneo) dei debitori anteriori (salvi pagamenti eccezionali autorizzati dal Tribunale ex art. 67 RD 267/1942 oppure ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 14/2019), in quanto, da un lato, il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori rinviene il proprio fondamento nella necessità di tutelare la *par condicio creditorum* (intesa come parità di trattamento dei creditori), dall'altro lato, costituisce necessario corollario *della par condicio creditorum* l'impossibilità per il debitore di adempiere spontaneamente al pagamento di alcuni debiti a favore di specifici creditori (*ex plurimis* Cass 578/2007).

L'art. 168 RD 267/1942 (e gli artt. 40, 44, 54 co. 2 e 4 D.Lgs. 14/2019) costituisce (costituiscono) un'ipotesi legislativa di sospensione dei pagamenti, conseguendone che l'impresa sottoposta alla procedura di concordato preventivo prenotativo (dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, sino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale per il deposito del piano concordatario, della proposta concordataria e dell'ulteriore documentazione prevista dagli artt. 161 RD 267/1942 e 39 co. 3 D.Lgs. 14/2019) ha il diritto al rilascio del Durc da parte degli enti competenti (*rectius* il mancato pagamento dei debiti tributari a titolo di contributi riferiti al periodo precedente al deposito del ricorso per concordato preventivo prenotativo non è ostativo al rilascio del Durc).

Questo Giudice deve peraltro precisare che, a seguito del compimento del termine fissato dal Tribunale per il deposito del piano concordatario, della proposta concordataria e dell'ulteriore documentazione di Legge, in ipotesi di effettivo e tempestivo deposito degli stessi (c.d. concordato pieno), nel caso di concordato (pieno) liquidatorio il diritto al rilascio del Durc permane ai sensi dell'art. 3 co. 2 lettera b) DM 30.01.2025, mentre nel caso di concordato (pieno) in continuità il diritto al rilascio del Durc permane solo qualora risulti

soddisfatta la condizione aggiuntiva di cui all'art. 5 co. 1 DM 30.01.2015 a norma del quale *“Procedure concorsuali. 1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (oggi previsto dall'art. 84 ss D.Lgs. 14/2019 come alternativa al concordato liquidatorio), l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge”*, in entrambe le ipotesi con termine finale (nel senso che il rilascio del Durc è possibile in base agli artt. 3 co. 2 lettera b) e 5 co. 1 DM 30.01.2015 sino) al passaggio in giudicato del decreto di omologazione oppure alla pronuncia di provvedimento anche non passato in giudicato ostativo all'omologazione del concordato preventivo come ad esempio in caso di declaratoria di inammissibilità o rigetto dell'omologazione (con la precisazione che in base agli artt. 3 co. 2 lettera b) e 5 co. 1 DM 30.01.2015 il rilascio del Durc è possibile anche nel caso di ricorso per concordato preventivo pieno (liquidatorio od in continuità) proposto senza essere stato preceduto da un concordato preventivo prenotativo oppure preceduto da un concordato preventivo che ha perso efficacia per il mancato deposito della proposta concordataria (unitamente al piano di concordato ed alla documentazione di Legge) nei termini fissati dal Tribunale, con decorrenza del diritto al rilascio del Durc dalla pubblicazione del ricorso per concordato pieno sul registro delle imprese).

***L'art. 3 co. 2 lettera b) DM 30.01.2015 non consente il rilascio del Durc alle imprese sottoposte alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12 ss D.Lgs. 14/2019. Si consideri la natura giuridica della procedura di composizione negoziata della crisi.

La procedura di composizione negoziata della crisi è strutturata come segue, in base agli artt. 12 ss D.Lgs. 14/2019: il debitore, a seguito di propria istanza (da intendersi quale atto

introduttivo della procedura di composizione negoziata della crisi), ottiene dalla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, territorialmente competente la nomina di un esperto (quale soggetto terzo ed indipendente in possesso di specifici requisiti professionali); il debitore, tramite l'ausilio dell'esperto, previa anche l'interlocuzione con i creditori, beneficiando eventualmente delle misure cautelari e protettive di cui agli artt. 18 e 19, 20 D.Lgs. 14/2019, ricerca l'individuazione dell'istituto, tra quelli indicati all'art. 23 D.Lgs. 14/2019 (ivi compresa la proposizione di ricorso per concordato preventivo ex art. 40 D.Lgs. 14/2019), maggiormente idoneo alla definizione dell'esposizione debitoria ovvero l'istituto la cui applicazione conforme alla Legge comporterà l'estinzione dei debiti a suo carico; l'incarico dell'esperto deve concludersi entro il termine di cui all'art. 17 co. 7 D.Lgs. 14/2019 (e cioè entro il termine massimo, decorrente dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto (che deve avvenire entro due giorni dalla nomina), pari a 180 giorni prorogati *ex lege* a 360 giorni nel caso di richiesta di applicazione di misure protettive e cautelari); l'esperto, alla conclusione dell'incarico, redige ai sensi dell'art. 17 co. 8 D.Lgs. 14/2019 una relazione in cui viene dato atto che non è stato possibile individuare alcuno istituto idoneo alla definizione dell'esposizione debitoria oppure espone l'istituto individuato come idoneo alla definizione dell'esposizione debitoria, e procede al suo deposito presso la piattaforma telematica nazionale di cui all'art. 13 D.Lgs. 14/2019 accessibile presso ciascuna Camera di Commercio, industria, artigianato, agricoltura (il deposito della relazione finale dell'esperto costituisce pertanto l'atto conclusivo della procedura di composizione negoziata della crisi).

Il debitore, successivamente alla conclusione della procedura di composizione negoziata della crisi, accede (autonomamente, od in via congiunta con i creditori ad esempio per la convenzione di moratoria di cui all'art. 62 D.Lgs. 14/2019) all'istituto eventualmente individuato come idoneo alla definizione dell'esposizione debitoria.

L'art. 2 co. 1 lettera mbis) D.Lgs. 14/2019 inoltre prevede: "*Definizioni. 1. Al fini del presente codice si intende per: [...] mbis) «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»: le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi*".

La procedura di composizione negoziata della crisi non costituisce pertanto una procedura di composizione definitiva dell'esposizione debitoria, e cioè una procedura all'interno della quale il debitore può direttamente ottenere l'estinzione dei debiti a proprio carico.

La procedura di composizione negoziata della crisi rappresenta al contrario una procedura preparatoria alla composizione definitiva dell'esposizione debitoria, in quanto nell'ambito della stessa il debitore (con l'ausilio dell'esperto, e beneficiando eventualmente di misure protettive e cautelari) può individuare l'istituto migliore per la composizione della propria esposizione debitoria, fermo restando che trattasi di istituto che viene azionato direttamente dal debitore (eventualmente in via congiunta con i creditori) in via successiva rispetto alla conclusione della procedura di composizione negoziata della crisi e comunque all'esterno di essa.

La natura giuridica della procedura di composizione negoziata della crisi impedisce l'applicazione rispetto alla stessa della *par condicio creditorum* (in quanto trattandosi di procedura meramente preparatoria rispetto ad una eventuale, futura e separata definizione dell'esposizione debitoria tramite diverso istituto (individuato nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi), non ha quale contenuto necessario la parità di trattamento di tutti i creditori) ed è compatibile con il pagamento spontaneo (libero e senza che occorra alcuna autorizzazione del Tribunale) da parte del debitore di uno o più debiti pregressi, ed anzi il pagamento in corso di procedura di uno o più debiti pregressi non preclude la conclusione positiva della procedura di composizione negoziata della crisi

tramite l'individuazione di istituto idoneo alla definizione dell'esposizione debitoria (ma al più, qualora trattasi di pagamenti incompatibili con le prospettive di risanamento in corso di sviluppo nella procedura di composizione negoziata della crisi, possono giustificare la revoca delle misure protettive e cautelari ex artt. 21 e 19 co. 6 D.Lgs. 14/2019, e possono divenire oggetto di successive azioni revocatorie ex art. 24 D.Lgs. 14/2019).

Il pagamento spontaneo (libero e senza che occorra alcuna autorizzazione del Tribunale) dei creditori da parte del debitore è peraltro espressamente previsto dal disposto dell'art. 18 co. 3 D.Lgs. 14/2019 nella parte in cui precisa che in ogni caso nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi non sono inibiti i pagamenti del debitore ai creditori (vedasi il disposto dell'art. 18 co. 3 D.Lgs. 14/2019: *"Misure protettive. 3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti"*).

In definitiva, la pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi non costituisce un'ipotesi legislativa di sospensione dei pagamenti, conseguendone l'inapplicabilità dell'art. 3 co. 2 lettera b) DM 30.01.2015 ai fini del rilascio del Durc.

******Occorre osservare ulteriormente quanto segue.

*******L'art. 3 co. 2 lettera f) DM 30.01.2015 recita: *"Requisiti di regolarità. 1. La regolarità sussiste comunque in caso di [...]: f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario"*.

La norma prevede, per l'ipotesi in cui l'impresa è debitrice di contributi la cui riscossione coattiva è stata sospesa a seguito di ricorso giudiziario, che la medesima impresa ha il diritto

al rilascio del Durc qualora non abbia altri debiti contributivi rispetto a quelli per i quali opera la sospensione della riscossione coattiva (*rectius* la presenza di debiti contributivi rispetto ai quali opera la sospensione della riscossione coattiva non è ostativa al rilascio del Durc).

La *ratio* della norma deve essere individuata come segue.

Le procedure di riscossione coattiva dei contributi evasi costituiscono una forma di coercizione diretta di pagamento del debito dell'impresa a titolo di contributi. La cartella di pagamento (ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973) e l'avviso di addebito (ai sensi dell'art. 30 Decreto Legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010) costituiscono gli atti prodromici alla riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del credito a titolo di contributi, in quanto il mancato pagamento comporta l'avvio dell'espropriazione forzata. L'omesso rilascio del Durc nelle ipotesi di irregolarità contributiva ha finalità di coercizione indiretta del pagamento dei contributi, in quanto impone indirettamente all'impresa il pagamento dei contributi evasi al fine appunto di ottenere il rilascio del Durc necessario per potere partecipare agli appalti pubblici oppure al fine di svolgere le opere in regime di edilizia privata sottoposta a Dia o Scia, e più in generale per accedere a benefici fiscali previsti dalla legislazione nazionale nonché da quella dell'Unione Europea.

La sospensione, a seguito di ricorso giudiziario, della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito impedisce all'Agenzia delle Entrate Riscossione la riscossione coattiva dei contributi evasi, e pertanto impedisce agli enti impositori (Inps, Inail, Casse Edili) la coercizione diretta (tramite l'agente della riscossione) del pagamento dei contributi evasi.

Il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione ha quale necessario corollario che la preclusione alla coercizione diretta del pagamento dei contributi evasi (tramite le procedure di riscossione coattiva promosse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione) impedisce anche la coercizione indiretta del pagamento dei contributi evasi (tramite il diniego al rilascio del Durc da parte degli enti impositori).

La *ratio* della norma ne comporta peraltro l'interpretazione estensiva a tutte le ipotesi in cui

non sia possibile la riscossione coattiva dei debiti contributivi esistenti, indipendentemente dalla circostanza che sia già stato formato il ruolo esattoriale o lo stesso sia già stato consegnato all'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione coattiva.

***L'art. 3 co. 2 lettera f) DM 30.01.2015 può consentire il rilascio del Durc alle imprese sottoposte alla procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12 ss D.Lgs. 14/2019.

****Si consideri innanzitutto quanto segue circa il regime processuale delle misure protettive e cautelari connesse al procedimento di composizione negoziata della crisi (ove per misure protettive si intendono il divieto per i creditori interessati di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore oppure di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari come previsto dall'art. 18 co. 3 D.Lgs. 14/2019 con esclusione ex art. 18 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 delle prelazioni a favore dei diritti di credito dei lavoratori nonché delle azioni esecutive e cautelari a tutela dei diritti di credito dei lavoratori, l'inibitoria alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza come previsto dall'art. 18 co. 4 D.Lgs. 14/2019, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482bis, 2482ter, 2484 e 2545duodecies cc come previsto dall'art. 20 D.Lgs. 14/2019, mentre le misure cautelari hanno contenuto atipico (e quindi possono anche riferirsi ai diritti di credito dei lavoratori, ivi compreso il divieto per gli stessi di iniziare o proseguire azioni esecutive) con l'unico limite (costituente peraltro anche la *ratio* delle misure protettive) che devono essere necessarie all'esito positivo della procedura di composizione negoziata della crisi tramite l'individuazione nella relazione dell'esperto ex art. 17 co. 8 D.Lgs. 14/2019 dell'istituto idoneo alla definizione dell'esposizione debitoria).

L'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019 prevede che l'imprenditore, contestualmente all'istanza di nomina dell'esperto ex art. 17 D.Lgs. 14/2019 (o con altra successiva istanza), può richiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio nonché di misure cautelari.

L'istanza contenente la richiesta di applicazione di misure protettive e cautelari deve essere pubblicata sul registro delle imprese (la pubblicazione dell'istanza sul registro delle imprese, da un lato, comporta *ex lege* in ogni caso l'applicazione di alcune misure protettive ed in particolare il divieto per i creditori (diversi dai lavoratori) di promuovere azioni esecutive e cautelari nonché di acquisire diritti di prelazione non concordati con il debitore e l'inibitoria alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, dall'altro lato, qualora richiesto dall'imprenditore con la medesima istanza, comporta la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482bis, 2482ter, 2484 e 2545duodecies cc).

L'art. 19 D.Lgs. 14/2019 prevede quanto segue.

L'imprenditore, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 co. 1 (ovvero l'istanza per l'applicazione delle misure protettive e cautelari) sul registro delle imprese, deve depositare innanzi al Tribunale territorialmente competente ex art. 27 D.Lgs. 14/2019 il ricorso contenente la richiesta di concessione delle misure protettive e cautelari (per ipotesi anche diverse da quelle di cui all'art. 18 co. 3 D.lgs. 14/2019), a pena di inefficacia delle misure protettive ex art. 18 co.1 D.Lgs. 14/2019.

Il Tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di comparizione del debitore e dei creditori, a pena di inefficacia delle misure protettive ex art. 18 co. 3 D.lgs. 14/2019, e con il medesimo provvedimento può concedere *inaudita altera parte* i provvedimenti cautelari richiesti dal ricorrente (mentre le misure protettive conservano la loro efficacia dalla data di pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019 sul registro delle imprese).

L'imprenditore, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18 co. 1 D.Lgs. 14/2019 sul registro delle imprese, chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato innanzi al Tribunale, a pena di inefficacia delle misure protettive ex art. 18 co. 3 D.lgs. 14/2019.

Il Tribunale in composizione monocratica, previa instaurazione del contraddittorio con i creditori e convocato l'esperto per la sua audizione, ad esito dell'eventuale istruttoria, pronuncia la decisione con la quale conferma, modifica o revoca le misure protettive, ed accoglie o rigetta le richieste di misure cautelari (*rectius* conferma, modifica o revoca le misure cautelari concesse con provvedimento inaudita altera parte, ed accoglie o rigetta le richieste di misure cautelari non ancora concesse con provvedimento inaudita altera parte).

Il Tribunale in composizione monocratica, con il provvedimento di concessione (*rectius* conferma o concessione) delle misure cautelari e protettive ne fissa la durata, da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni.

Il medesimo Tribunale in composizione monocratica pronuncia successivamente i provvedimenti incidenti sulla vigenza delle misure protettive e cautelari.

In primo luogo il Tribunale può prorogare la durata delle misure protettive e cautelari sino ad un massimo di 240 giorni complessivi.

In secondo luogo il Tribunale, ad istanza del debitore, oppure ad istanza dei creditori, oppure a seguito di segnalazione dell'esperto, previa audizione delle parti, può revocare le misure protettive o cautelari oppure può abbreviarne la durata.

In terzo luogo il Tribunale, ad istanza del debitore, oppure ad istanza dei creditori, oppure a seguito di segnalazione dell'esperto, oppure d'ufficio, qualora risulti compiuto il termine di durata delle misure protettive e cautelari e lo stesso non sia stato prorogato oppure nel caso in cui non risultino compiuti tempestivamente gli incombeni di Legge il cui inadempimento comporta la perdita di efficacia della misura, dichiara la perdita di efficacia delle misure protettive e cautelari.

L'istanza di concessione delle misure protettive e cautelari può essere proposta più volte nel corso della procedura di composizione negoziata della crisi, sia pure con i seguenti limiti.

La durata delle misure protettive e cautelari non può superare la durata massima di 240 giorni.

Le misure protettive e cautelari vengono dichiarate inefficaci alla conclusione dell'incarico dell'esperto, secondo la seguente procedura: l'esperto, al compimento del termine dell'incarico (360 giorni decorrenti dall'accettazione della nomina), redige la relazione finale e la comunica al Tribunale in composizione monocratica che ha precedentemente concesso le misure cautelari o protettive; il Tribunale in composizione monocratica dichiara la cessazione dell'efficacia delle misure cautelari e protettive.

Il provvedimento di conferma o concessione delle misure cautelari o protettive, considerato che la domanda può essere riproposta in ogni momento ex art. 19 co. 8 quinto periodo D.Lgs. 14/2019, consente alle stesse di produrre effetti, anche in assenza di specifica reiterata istanza del debitore, se nelle more della decisione non hanno avuto efficacia oppure hanno perso efficacia per inadempimento degli incombeni formali di Legge (ad esempio perché l'istanza non è stata pubblicata sul registro delle imprese, oppure perché l'imprenditore non ha richiesto la pubblicazione su registro delle imprese del numero di ruolo del procedimento innanzi al Tribunale entro 30 giorni dal deposito del ricorso, oppure perché il Tribunale non ha fissato l'udienza con provvedimento pronunciato entro 10 giorni dal deposito del ricorso), fermo restando che il periodo durante il quale non hanno avuto efficacia non viene computato ai fini della verifica della durata massima delle stesse.

Tutti i provvedimenti del Tribunale in composizione monocratica sono impugnabili innanzi al Tribunale in composizione collegiale nelle forme ex art. 669terdecies cpc.

Tutti i provvedimenti del Tribunale in composizione monocratica oppure collegiale contenenti la concessione delle misure protettive o cautelari, la loro conferma, la loro proroga, la loro revoca, la loro dichiarazione di inefficacia, devono essere oggetto di iscrizione presso il registro delle imprese, applicandosi per analogia il disposto dell'art. 55 co. 3 terzo periodo D.Lgs. 14/2019, fermo restando che essi sono immediatamente produttivi di effetti dalla data della loro pronuncia.

****Si consideri a questo punto quanto segue sul piano generale.

Il deposito del ricorso giudiziario innanzi al Tribunale territorialmente competente (entro il giorno successivo alla pubblicazione sul registro delle imprese dell'istanza di concessione delle misure protettive e cautelari) comporta ai sensi degli artt. 18 co. 3 e 19 D.Lgs. 14/2019 il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sino alla decisione del Giudice ex art. 19 co. 4 D.Lgs.14/2019.

Il Tribunale, ad esito del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 19 co. 4 D.Lgs. 14/2019 può confermare il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (per termine da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni).

Il Tribunale può successivamente prorogare il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, oppure può concederlo *ex novo* qualora sia scaduto il termine originario senza concessione della proroga.

In tutti questi casi la riscossione coattiva dei contributi risulta sospesa dall'Autorità Giudiziaria a seguito di ricorso giudiziario.

In tutti questi casi l'impresa ha il diritto al rilascio del Durc qualora non abbia altri debiti contributivi rispetto a quelli per i quali opera la sospensione della riscossione coattiva (*rectius* la presenza di debiti contributivi rispetto ai quali opera la sospensione della riscossione coattiva non è ostativa al rilascio del Durc).

Il Tribunale può formalmente ordinare agli enti competenti il rilascio del Durc a favore dell'impresa, fermo restando che a ben vedere non trattasi di autonoma misura cautelare bensì di effetto correlato necessariamente alla misura protettiva inerente il divieto per i creditori di promuovere azioni esecutive (dalla data del deposito del ricorso innanzi al Tribunale, e fino alla revoca o perdita di efficacia della misura protettiva).

La possibilità che il debitore utilizzi fraudolentemente (*rectius* abusivamente) l'istituto della procedura di composizione negoziata della crisi al fine di ottenere il rilascio del Durc è ridotta in ragione della possibilità per il Tribunale di revocare in ogni momento le misure protettive e cautelari, e tenuto conto in ogni caso della loro durata massima di 240 giorni anche non

consecutivi (fermo restando che la durata dell'incarico dell'esperto, al termine del quale le misure protettive e cautelari perdono efficacia, ha durata pari a 360 giorni consecutivi).

****Si consideri a questo punto quanto segue nel caso di specie.

Questo Giudice ha già confermato ai sensi dell'art. 19 co. 4 D.Lgs. 14/2019 il divieto ai creditori (diversi dai lavoratori) di acquisire diritti di prelazione se non concordati con il debitore nonché il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive (ivi compresa la procedura ex art. 72bis DPR 602/1973) o cautelari sul patrimonio del debitore e sui beni e diritti attraverso i quali lo stesso esercita l'attività di impresa, per la durata di 120 giorni.

Questo Giudice, in applicazione dell'art. 3 co. 2 lettera f) DM 30.01.2015, ed in conformità alle richieste svolte da _____ nel ricorso introduttivo, deve pertanto accertare che l'esposizione contributiva e previdenziale anteriore all'accesso alla composizione negoziata non opera quale causa ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (e documentazione analoga quale la certificazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997).

La durata della misura cautelare è fissata sino al 29.11.2026, in conformità alla durata delle misure protettive che costituiscono necessario presupposto della misura cautelare.

*Le richieste svolte dal creditore _____ non possono essere accolte.

Si consideri in primo luogo che sussistono i presupposti per la concessione delle misure protettive da _____

Si consideri in secondo luogo che non sussistono ragioni eccezionali per escludere le misure protettive per una parte dei crediti di _____ (cioè i crediti posteriori al deposito del ricorso introduttivo), considerato che la *ratio* della misure protettive è proprio quella di consentire al debitore di non essere sottoposto a procedure esecutive al fine di disporre di un periodo di tempo per deliberare il piano di pagamento della massa creditoria

(ovvero *ratio* che sarebbe inevitabilmente compromessa consentendosi l'avvio di azioni esecutive ad uno o più creditori);

P.Q.M.

A) Conferma le misure protettive indicate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del ricorso introduttivo, consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della _____ o sui beni e sui diritti con i quali _____ esercita l'attività di impresa, nel divieto per i creditori di acquisire nei confronti di _____ diritti di prelazione non concordati con il debitore, nell'inibitoria alla pronuncia a carico di _____ delle sentenze di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza (con l'ulteriore precisazione che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore _____).

B) Accerta che l'esposizione contributiva e previdenziale anteriore all'accesso alla composizione negoziata non opera quale causa ostativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (e documentazione analoga quale la certificazione di cui all'art. 17bis D.Lgs. n. 241/1997).

C) Rigetta tutte le altre domande delle parti.

D) Fissa la durata delle misure protettive e cautelari di cui ai punti A) e B) sino al 29.11.2026

E) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento all'ufficio del registro delle imprese, ai fini della sua pubblicazione da effettuarsi entro il giorno successivo alla sua trasmissione.

F) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al difensore costituito di _____, al difensore

costituito di () ed all'esperto dott.

La Spezia, 27.07.2026

Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli